PROVVEDIMENTI RELATIVI AL PERSONALE DIPENDENTE DALL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO E ASSUNZIONE IN GESTIONE DIRETTA DA PARTE DELL'AZIENDA MEDESIMA DI SERVIZI APPALTATI

Art. 16

All'articolo 3 della legge 5 giugno 1973, n. 348, e' aggiunto il seguente comma: "Alle stesse condizioni, nei periodi in cui non e' svolto servizio completo di mensa, puo' essere attuato altresi' servizio freddo di mensa negli impianti in cui opera personale di condotta o di scorta treni o personale che effettui turni rotativi".

Versione in vigore dal 29 giugno 1975, non più in vigore dal 28 ottobre 1981 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti relativi al personale dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e assunzione in gestione diretta da parte dell'Azienda medesima di servizi appaltati
Estremi	Legge 6 giugno 1975, n. 197
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 giugno 1975

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-relativi-al-personale-dipendente-dall-azienda-autonoma-1975/art-16/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it